

MAGGIO 2015

## EMANATO L'ATTESO REGOLAMENTO DEL MEF CON NUOVE MISURE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI. PIÙ VICINA L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DEL TUB

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") n. 53, del 2 aprile 2015, è stato pubblicato il nuovo «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999 n. 130 (il "Regolamento")»

### Il Regolamento

- è stato emanato in attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 141/2010 ed in linea con quanto previsto dall'art. 106, comma 3, del Titolo V del d.lgs. 385/1993 ("TUB");
- è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 in data 8 maggio 2015;
- **entra in vigore il 23 maggio 2015**.

Il Regolamento stabilisce:

- il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; e
- le modalità per l'esercizio dell'attività nei confronti del pubblico;
- le fattispecie di esenzione.

In tale ambito, si evidenziano alcune novità rispetto al testo posto originariamente in consultazione dal MEF.

In particolare, **non costituisce attività di concessione di finanziamenti**, *inter alia*, l'attività di acquisto di crediti da parte di **società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza** qualora:

- i crediti siano acquistati a fini di recupero;
- ***i crediti siano ceduti anche da soggetti diversi da banche e altri intermediari finanziari;***
- ***si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali (...).***

A cura del Dipartimento italiano di  
Finanze

**Patrizio Messina**  
[pmessina@orrick.com](mailto:pmessina@orrick.com)  
**Raul Ricozzi**  
[rricozzi@orrick.com](mailto:rricozzi@orrick.com)  
**Gianrico Giannesi**  
[ggiannesi@orrick.com](mailto:ggiannesi@orrick.com)  
**Madeleine Horrocks**  
[mhorrocks@orrick.com](mailto:mhorrocks@orrick.com)  
**Emanuela Molinaro**  
[emolinaro@orrick.com](mailto:emolinaro@orrick.com)

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.



La concessione di finanziamenti **non si configura come operatività nei confronti del pubblico** qualora l'attività viene posta in essere da **società costituite per singole operazioni** di raccolta o di impiego. Queste società devono:

- essere destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione. Tali limitazioni dovranno risultare dall'oggetto sociale, dalla documentazione attinente all'operazione o altre apposite disposizioni contrattuali e statutarie;
- essere consolidate integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

Viene confermata la norma, già prevista in sede di attuazione del d.lgs. 141/2010, secondo la quale non configura operatività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico *l'attività di rilascio di garanzie quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante.*

Inoltre, un apposito titolo del Regolamento viene dedicato allo svolgimento, in Italia, dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di soggetti esteri. In linea con il vigente quadro normativo e regolamentare, italiano ed europeo, possono operare in Italia:

- gli **intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento** con sede in uno Stato Membro dell'EU, previa istituzione di un'apposita succursale o in regime di libera prestazione di servizi, a condizione che la sua partecipazione di controllo sia detenuta da un gruppo bancario con sede legale nel medesimo Stato Membro;
- gli **intermediari finanziari comunitari NON ammessi al mutuo riconoscimento** a condizione, tra le altre, che:
  - o venga costituita una stabile organizzazione in Italia (*succursale*);
  - o ottenga l'autorizzazione della Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- gli **intermediari finanziari extracomunitari** se autorizzati dalla Banca d'Italia a seguito della verifica di tutti requisiti previsti dall'art. 107, comma 1, TUB.

Il Regolamento si occupa inoltre di disciplinare l'attività di concessione di finanziamenti ed i casi di autorizzazione preventiva alla Banca d'Italia con riferimento a:

- Confidi;
- Società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (*ex* legge 130/99).

Si segnala, ancora, che per i *«soggetti già sottoposti ad altre forme di controllo»* non si applicano le disposizioni del Titolo V del TUB. Si tratta di soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali (art. 8 del Regolamento).

\*\*\*\*\*

In conclusione, ai fini dell'implementazione definitiva del nuovo quadro normativo riguardante gli intermediari finanziari non bancari di cui al Titolo V del TUB, si è adesso in attesa che la Banca d'Italia emani le proprie di-



sposizioni di vigilanza ("**Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari**"). Si ricorda che la seconda ed ultima consultazione sul tema si è conclusa lo scorso 12 settembre 2014 .